ISTITUTO COMPRENSIVO "LINA MANDELLI"

Via B. Luini 2 - 20865 Usmate Velate (MB)
Tel. +39 039672100/ 039671723
sito www.icmandelli.edu.it e-mail mbic8cl00x@istruzione.it – mbic8cl00x@pec.istruzione.it
C.F. 87008080159 - Codice Ministeriale: MBIC8CL00X

Usmate Velate, 09 novembre 2026

Al personale docente e ATA

Al R.L.S.

All'Albo pretorio
e alla sezione Amministrazione Trasparente
del sito online

DISPOSIZIONE ORGANIZZATIVA
PIANIFICAZIONE GENERALE DELL'ORGANIZZAZIONE DELLA VIGILANZA a.s. 2026/2027

PREMESSA

La scuola organizza una vigilanza adeguata sugli alunni, all'interno degli edifici e negli spazi esterni utilizzati per le attività scolastiche, attraverso misure rapportate all'età degli alunni, alle caratteristiche dei luoghi e alle attività svolte. La vigilanza è esercitata secondo le modalità di ingresso, permanenza e uscita stabilite dall'Istituto e dai Piani operativi dei singoli plessi.

Durante l'orario scolastico, gli insegnanti sono tenuti a vigilare sugli alunni loro affidati, nelle aule e negli altri ambienti utilizzati per le attività scolastiche. I collaboratori scolastici concorrono alla vigilanza secondo i compiti propri del profilo professionale e le disposizioni di servizio, in particolare nell'accoglienza, nei cambi d'ora, durante la ricreazione e negli spazi comuni e nelle pertinenze loro assegnati. La collaborazione tra il personale docente e ATA è finalizzata a prevenire situazioni di rischio e a garantire un ambiente scolastico sicuro.

RIFERIMENTI NORMATIVI CONCERNENTI LA DISCIPLINA DELLA VIGILANZA SUGLI ALUNNI

L'obbligo di vigilanza si esercita dal momento dell'affidamento degli alunni alla scuola, secondo gli orari e le modalità di accesso autorizzati, fino all'uscita, nel rispetto delle procedure stabilite dall'Istituto. Eventuali dichiarazioni o liberatorie generiche delle famiglie non esonerano la scuola dagli obblighi di vigilanza previsti dalla legge. Resta ferma la disciplina dell'uscita autonoma dei minori di 14 anni di cui all'art. 19-bis del D.L. n. 148/2017, convertito dalla L. n. 172/2017.

La vigilanza non è limitata al solo tempo delle lezioni, ma si estende all'intera attività scolastica, comprendendo la ricreazione, le uscite didattiche, i viaggi d'istruzione e altre attività ricreative svolte nei locali scolastici o nelle aree di pertinenza. Pertanto, la responsabilità degli insegnanti non si limita alle attività didattiche, ma copre tutto il periodo in cui gli studenti sono sotto la loro supervisione.

L'obbligo di vigilanza riguarda anche gli ingressi anticipati e le permanenze successive all'orario delle lezioni quando previsti e organizzati dalla scuola. Eventuali situazioni anomale o non autorizzate devono essere gestite con tempestività e con prioritaria attenzione all'incolumità degli alunni, secondo le circostanze concrete.

Firmato digitalmente da DANIELE GATTI

Durante l'intervallo e la ricreazione, in considerazione della maggiore libertà di movimento degli alunni, il personale incaricato presta particolare attenzione all'adempimento degli obblighi di vigilanza. L'eventuale responsabilità per omissioni è valutata in relazione alle circostanze concrete, alla prevedibilità dei rischi, alle caratteristiche degli alunni e all'adeguatezza delle misure adottate.

Tipologie di responsabilità derivanti dalla mancata vigilanza

In caso di omessa vigilanza, possono insorgere diverse forme di responsabilità:

- **Responsabilità penale**: violazione di norme sanzionate penalmente.
- **Responsabilità civile:** risarcimento dei danni nei casi e secondo i presupposti previsti dalla legge.
- **Responsabilità disciplinare**: per mancato rispetto dei doveri connessi allo status di dipendente pubblico.
- **Responsabilità amministrativa e patrimoniale**: generata da condotte dolose o gravemente colpose che comportano un danno economico per l'amministrazione.

L'obbligo di vigilanza è un dovere che spetta principalmente al personale docente, ma anche il personale ATA è coinvolto. Il CCNL del comparto scuola assegna al personale ATA compiti di accoglienza e vigilanza durante i periodi immediatamente precedenti e successivi all'orario di lezione e durante le pause, includendo anche altre pause didattiche (ad esempio, il tempo per recarsi ai servizi igienici).

Culpa in vigilando e prova liberatoria

La responsabilità per omessa vigilanza è valutata in relazione alla natura dell'evento, agli obblighi di protezione e sorveglianza, alle concrete condizioni in cui si è verificato il danno e alle misure preventive e organizzative adottate. La prova liberatoria è disciplinata dalle norme applicabili alla specifica fattispecie; assumono rilievo, tra l'altro, la prevedibilità dell'evento, la possibilità di impedirlo e la diligenza effettivamente osservata. Particolare attenzione va posta alle situazioni di rischio già conosciute o ragionevolmente prevedibili.

Il docente non può lasciare gli alunni privi di vigilanza per motivi personali o organizzativi. L'eventuale allontanamento temporaneo dall'aula deve avvenire soltanto dopo che sia stata assicurata un'effettiva presa in carico degli alunni da parte di personale disponibile, fatte salve le misure immediatamente necessarie in situazioni di emergenza.

Normativa sulla responsabilità civile

L'art. 2047 c.c. disciplina la responsabilità per i danni cagionati da persone incapaci di intendere o di volere; l'art. 2048 c.c. regola, tra l'altro, la responsabilità dei precettori per i danni cagionati dagli allievi a terzi durante il tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Per i danni che l'alunno procura a se stesso, la giurisprudenza riconduce la responsabilità dell'istituzione scolastica alla disciplina contrattuale di cui all'art. 1218 c.c.

Ai fini della responsabilità civile occorre distinguere:

- i danni cagionati dall'alunno a terzi, disciplinati secondo i presupposti degli artt. 2047 e 2048 c.c.;
- i danni che l'alunno procura a se stesso, per i quali rileva la responsabilità di natura contrattuale ai sensi dell'art. 1218 c.c.

Per il principio di responsabilità organica (art. 28 Cost.), l'amministrazione è civilmente responsabile per i danni causati dai propri dipendenti. L'art. 61 della legge n. 312/1980 limita la responsabilità patrimoniale del docente ai soli casi di dolo o colpa grave. Qualora condannata a risarcire, l'amministrazione scolastica può rivalersi sul docente, purché sia accertata la grave violazione degli obblighi di servizio.

Responsabilità del Dirigente Scolastico

Il Dirigente Scolastico non è ordinariamente titolare di compiti di vigilanza diretta sugli alunni, ferme restando le responsabilità di organizzazione del servizio, di adozione delle misure di prevenzione e di gestione della sicurezza nell'ambito delle attribuzioni di legge. L'eventuale responsabilità deve essere valutata in relazione ai concreti obblighi organizzativi, alle condizioni conosciute o conoscibili e alle misure ragionevolmente esigibili in relazione alle circostanze.

Firmato digitalmente da DANIELE GATTI

PIANIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLA VIGILANZA

Ad integrazione di quanto già illustrato nelle Disposizioni di servizio per il personale docente per l'a.s. 2026/2027, pubblicate il 1° settembre 2026 (prot. n. 4460) e consultabili al seguente link:

https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/7394/documento/MBIC8CL00X/1 ,

sono di seguito illustrate le misure organizzative mirate a prevenire incidenti o eventi dannosi a svantaggio degli studenti, attribuibili a carenze di vigilanza. Le misure descritte si concentrano sulla vigilanza durante le diverse fasi dell'attività scolastica.

Vigilanza durante l'attività didattica

Gli insegnanti hanno l'obbligo di vigilare sugli alunni durante le attività scolastiche. Ai sensi dell'art. 44, comma 7, del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca 2019–2021, sottoscritto il 18 gennaio 2024, sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni.

Il docente assegnato alla classe è responsabile della vigilanza sugli alunni durante la lezione, anche su quelli provenienti da altre classi a lui temporaneamente affidati. Qualora debba allontanarsi per breve tempo a causa di una necessità comprovata e indifferibile, richiede la temporanea vigilanza a un collaboratore scolastico in servizio o, se disponibile, ad altro docente, verificando l'effettiva presa in carico degli alunni prima di allontanarsi. Se non è possibile assicurare tale presa in carico, il docente rimane in classe; nelle situazioni di emergenza adotta le misure di tutela immediatamente praticabili, evitando per quanto possibile che gli alunni restino privi di sorveglianza.

In situazioni di potenziale rischio o conflitto tra studenti, tutti gli operatori scolastici sono chiamati a intervenire, indipendentemente dalla classe o dal piano assegnato. I docenti, inoltre, devono vigilare sull'uso corretto di sussidi, apparecchiature, utensili e dispositivi di protezione individuale (DPI).

Vigilanza dall'ingresso dell'edificio fino alla classe/palestra/laboratorio

All'inizio di ogni turno, per garantire una corretta accoglienza e vigilanza, un collaboratore scolastico deve essere presente presso l'ingresso dell'edificio per sorvegliare gli studenti, come da Piano della sorveglianza specifico per ciascun plesso. Gli insegnanti, come ricordato, devono trovarsi in servizio almeno cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni per contribuire all'accoglienza.

Vigilanza durante i cambi di turno tra i docenti

Durante i cambi di turno, i docenti effettuano con tempestività gli spostamenti tra le classi secondo la sequenza organizzativa prevista dal plesso, evitando interruzioni non necessarie della vigilanza. I collaboratori scolastici presenti ai piani favoriscono il passaggio dei docenti e, nei limiti delle postazioni e dei compiti assegnati, intervengono per esigenze temporanee di sorveglianza. Eventuali ritardi o assenze vengono gestiti secondo le procedure indicate nei capoversi successivi.

Nel caso in cui siano presenti in classe studenti che hanno manifestato comportamenti a rischio (come tentativi di fuga, atti di aggressione, vandalismo o episodi di bullismo), il docente uscente deve:

1. attendere l'arrivo del collega subentrante, il quale deve trasferirsi con tempestività;
2. se necessario, richiedere la temporanea vigilanza del collaboratore scolastico;
3. fornire le istruzioni necessarie al collaboratore scolastico per garantire la vigilanza provvisoria sulla classe.

Tutti i docenti coinvolti nei cambi devono essere informati delle specifiche procedure da seguire per garantire un cambio sicuro.

I collaboratori scolastici devono inoltre verificare eventuali ritardi o assenze dei docenti all'inizio delle lezioni o durante i cambi di turno e, in caso di ritardi o assenze non tempestivamente comunicati, sono tenuti a vigilare sugli studenti e a informare immediatamente il Coordinatore di plesso o l'Ufficio di Segreteria.

Firmato digitalmente da DANIELE GATTI

Queste misure di vigilanza sono fondamentali per mantenere la sicurezza e prevenire incidenti, assicurando un ambiente scolastico protetto per tutti gli alunni.

Vigilanza Durante l'Intervallo/Ricreazione

Per garantire la sorveglianza degli studenti durante l'intervallo o ricreazione, si stabilisce che tale vigilanza venga effettuata dai docenti designati nel Piano di Sorveglianza del plesso di cui agli allegati al presente documento.

Durante la ricreazione, i docenti incaricati assicurano una vigilanza attiva, adeguata alle caratteristiche degli spazi, all'età degli alunni e alle attività svolte, prevenendo e interrompendo tempestivamente comportamenti che possano costituire pericolo per sé o per gli altri. Particolare attenzione è riservata alle situazioni di affollamento, ai giochi che comportino contatti fisici potenzialmente pericolosi e all'utilizzo improprio degli spazi e delle attrezzature.

I collaboratori scolastici presidiano il piano di servizio e i luoghi loro assegnati per agevolare il cambio di turno degli insegnanti e rispondere alle esigenze urgenti (ad esempio, interventi di primo soccorso o antincendio). Gli eventuali allontanamenti dalle postazioni, per chiamate degli uffici o necessità indifferibili, devono essere comunicati, ove possibile preventivamente, al personale interessato, così da favorire la continuità del servizio; in caso di emergenza prevale la tutela immediata dell'incolumità delle persone.

Vigilanza Durante le Attività Extracurricolari e Integrative

La sorveglianza degli studenti durante le attività extracurricolari (ad es., nelle giornate di rientro straordinario al sabato o pomeridiano, come progetti, open-day, studio assistito, certificazioni linguistiche) è affidata ai docenti incaricati dal Dirigente Scolastico. In caso di assenza o ritardo dei docenti incaricati, i collaboratori scolastici in servizio sono tenuti a prestare sorveglianza e a informare i referenti di plesso o il D.S.

Vigilanza sui Minori Bisognosi di Assistenza

La vigilanza sugli alunni con disabilità è assicurata dal personale scolastico secondo le rispettive competenze, tenendo conto delle esigenze individuali e delle eventuali misure organizzative previste dal PEI. Nei casi che richiedano forme di vigilanza o assistenza rafforzata, i docenti della classe, il docente di sostegno, il personale educativo e i collaboratori scolastici operano in raccordo, nell'ambito delle rispettive funzioni e delle disposizioni impartite.

Vigilanza Durante il Tragitto Scuola-Palestra Fuori Sede

Durante il tragitto tra il plesso e la palestra esterna, la sorveglianza degli studenti è affidata al docente di Scienze Motorie, che può essere coadiuvato da un collaboratore scolastico in caso di necessità.

Vigilanza Durante le Visite Guidate e i Viaggi d'Istruzione

La vigilanza durante le visite guidate e i viaggi d'istruzione è assicurata dai docenti accompagnatori formalmente incaricati. Il numero e la distribuzione degli accompagnatori sono determinati in applicazione dei criteri deliberati dagli organi collegiali, tenendo conto del numero e dell'età degli alunni, delle caratteristiche degli itinerari e delle attività, nonché delle eventuali esigenze di assistenza e vigilanza individualizzata. Restano fermi gli obblighi di vigilanza dei docenti accompagnatori per tutta la durata delle attività loro affidate.

Vigilanza Durante il Tragitto Aula-Uscita al Termine delle Lezioni

Per garantire la vigilanza all'uscita, i docenti accompagneranno gli studenti fino alle porte di uscita dell'edificio; i collaboratori sorvegliano le pertinenze dei plessi.

Le modalità di uscita e di riconsegna degli alunni ai genitori o ai soggetti delegati sono disciplinate dalle specifiche disposizioni d'Istituto e dai Piani operativi dei plessi. Per gli alunni autorizzati all'uscita autonoma si applica l'art. 19-bis del D.L. n. 148/2017, convertito dalla L. n. 172/2017. Per gli alunni che usufruiscono del trasporto scolastico si osservano le previste procedure di raccordo con il soggetto gestore del servizio.

In Caso di Malessere o Infortunio

In caso di malessere o infortunio, dovranno essere seguite le Istruzioni a carattere permanente emanate

attraverso la Direttiva dirigenziale per la procedura di infortunio di alunni e personale in servizio – Adempimenti docenti, ATA e famiglie del 20 febbraio 2024.

Il personale che abbia assistito all'evento riferisce tempestivamente e con precisione le circostanze conosciute, distinguendo i fatti direttamente osservati dalle informazioni successivamente acquisite, secondo le modalità previste dalla procedura d'Istituto.

https://icmandelli.edu.it/servizio/9028/

ADOZIONE DELLE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E SORVEGLIANZA RELATIVE AI PLESSI
PIANO DELLA VIGILANZA

Negli allegati al presente documento sono illustrate le procedure operative da adottare per ottimizzare la vigilanza sugli alunni dell'Istituto. Il Piano di Vigilanza per gli intervalli, l'entrata e l'uscita, è redatto utilizzando la mappa degli spazi scolastici e include la posizione del personale di sorveglianza.

Allegato 1: Piano della vigilanza per il Plesso Luini.

Allegato 2: Piano della vigilanza per il Plesso Casati.

Allegato 3: Piano della vigilanza per il Plesso Renzi.

Allegato 4: Piano della vigilanza per il Plesso Rodari.

Le disposizioni organizzative di sorveglianza sono adottate per promuovere condizioni adeguate di sicurezza e assicurare, secondo i compiti assegnati e le circostanze concrete, una vigilanza efficace sugli alunni.

I referenti di plesso, in qualità di collaboratori del Dirigente Scolastico e di preposti individuati dall'Istituto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, curano la diffusione delle presenti disposizioni e ne verificano, nell'ambito dei rispettivi incarichi, la concreta applicabilità. In raccordo con il DSGA per gli aspetti riguardanti il personale ATA, segnalano tempestivamente al Dirigente eventuali criticità, mutate condizioni organizzative o situazioni di rischio che rendano necessario aggiornare le postazioni e le modalità di vigilanza. Tutto il personale è tenuto a prendere visione delle disposizioni di propria competenza e a segnalare eventuali impedimenti alla loro attuazione.

Il Dirigente Scolastico
prof. Daniele Gatti
Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Firmato digitalmente da DANIELE GATTI